



# unione nazionale camere minorili

## **LINEE GUIDA DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE**

### **NEI PROCEDIMENTI CIVILI (3<sup>a</sup> aggiornamento - maggio 2022\*)**

#### **Premesso**

- che l'U.N.C.M. ha elaborato per la prima volta le Linee Guida nazionali nel corso del Congresso Nazionale di Gallipoli del 26-28 giugno 2009, successivamente aggiornate nel 2012 e nel 2019;
- che le suddette Linee Guida sono state predisposte seguendo le indicazioni offerte dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con Legge 176/1991, dalla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con Legge 77/2003, e dalle *Guidelines of Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice*, adottate il 17 novembre 2010;

- che recentemente è intervenuta la Legge 206/2021, con cui nell'articolo unico, commi 30 e 31, sono state introdotte importanti modifiche ed integrazioni degli articoli 78 e 80 del Codice di procedura civile, con riguardo alla nomina e alle funzioni del Curatore Speciale del minore, destinate ad entrare in vigore il 22 giugno 2022;
- che le novità normative, la prassi e la giurisprudenza formatesi negli ultimi anni rafforzano negli avvocati minorili la consapevolezza di essere chiamati a svolgere un ruolo fondamentale di interesse costituzionale, che garantisce anche nel processo civile in cui è coinvolto un minore la difesa dei suoi interessi e dei suoi diritti;
- che, peraltro, anche la recentissima riforma di cui sopra, nulla prevede in relazione alla preparazione e alla formazione del Curatore Speciale del minore, nonché ai principi anche deontologici cui il medesimo deve ispirarsi nell'assolvimento del proprio incarico;

Ritenutane l'opportunità, l'U.N.C.M. aggiorna come segue le proprie

## **L I N E E   G U I D A**

1. **il Curatore Speciale del minore possiede una formazione specifica e qualificata, da mantenere e aggiornare costantemente, unitamente a una reale motivazione a rivestire l'incarico;**
2. **nell'espletamento del proprio mandato il Curatore Speciale del minore ne valuta il miglior interesse (*best interest*), nel rispetto dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali;**
3. **nello svolgimento dell'incarico il Curatore Speciale del minore agisce in perfetta autonomia, ispirandosi al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi ed ai contenuti del procedimento;**
4. **l'avvocato che riceve la nomina a Curatore Speciale del minore deve manifestare la propria incompatibilità, astenendosi dall'assumere l'incarico nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in procedimenti aventi diverso oggetto, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare;**
5. **il Curatore Speciale del minore intrattiene con tutti gli altri soggetti e con i professionisti che a vario titolo si occupano dei minori rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione;**

6. **il Curatore Speciale del minore valuta caso per caso l'opportunità, le modalità e i tempi per relazionarsi con i genitori del minore, previo assenso dei rispettivi difensori;**
7. **nell'adempimento del proprio mandato il Curatore Speciale del minore richiede informazioni al tutore, se esistente, agli educatori, al personale sanitario, agli insegnanti, al terapeuta, all'assistente sociale e a eventuali altre figure ritenute significative, quali ad esempio gli affidatari, confrontandosi con gli stessi;**
8. **nel caso in cui vi sia la contemporanea nomina di altri Curatori in diversi procedimenti, il Curatore Speciale del minore nominato nel procedimento civile mantiene con loro rapporti costanti e presta la massima collaborazione al fine di coordinarne l'attività nell'interesse del minore, favorendo la circolarità delle informazioni;**
9. **il Curatore Speciale del minore tiene contatti con l'ente affidatario e con i Servizi Sociali e, possibilmente, partecipa a periodici confronti sui risultati degli accertamenti disposti;**
10. **il Curatore Speciale del minore, ricevuta la nomina, si costituisce tempestivamente in giudizio in proprio, ex art. 86 c.p.c., ovvero nominando un difensore con formazione specifica e qualificata, curando con diligenza e puntualità**

**l'adempimento di tutti gli incombenzi processuali; partecipa personalmente alle udienze promuovendo l'effettività del contraddittorio;**

**11. il Curatore Speciale del minore, nel suo duplice ruolo di rappresentante processuale del minore e di difensore tecnico dello stesso, ha cura di mantenere con i colleghi avvocati che rappresentano i genitori e le eventuali altre parti comportamenti leali e corretti, rispettosi del dovere di colleganza;**

**12. il Curatore Speciale del minore si adopera affinché i colloqui/incontri con il proprio assistito avvengano con le modalità più confacenti all'interesse del medesimo, tenuto conto dell'età e delle condizioni psico-fisiche, anche avvalendosi della collaborazione del terapeuta, dei servizi sociali, dell'eventuale tutore e delle altre figure significative; riguardo al minore infradodicenne valuta, altresì, l'opportunità del colloquio stesso e della partecipazione dei soggetti sopra indicati, nonché del proprio eventuale Consulente;**

**13. il Curatore Speciale del minore ultradodicenne incontra il minore, preferibilmente presso il proprio studio, a meno che ciò non sia in contrasto con il miglior interesse (*best interest*) del medesimo;**

14. durante l'ascolto il Curatore Speciale fornisce al minore, se capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo e alla procedura che lo riguarda, assicurandosi che abbia compreso; nel caso in cui il minore voglia esprimere le proprie idee, si impegnerà a riferirle all'autorità giudiziaria, pur informandolo che, in ragione dell'incarico ricevuto, dovrà esprimere un parere che tenga conto anche di tutti gli altri elementi emersi nel processo;
15. il Curatore Speciale del minore, nelle ipotesi di affidamento a rischio giuridico del proprio assistito e comunque in tutti i casi in cui sussistano esigenze di protezione, mantiene la segretezza della residenza e del domicilio del minore;
16. il Curatore Speciale del minore partecipa all'ascolto del minore in sede processuale, sensibilizza e sollecita le Parti affinché la sua audizione non sia condizionata dalla condotta dei genitori prima e durante l'incombente e si attivi affinché sia garantita al minore la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero;
17. nel caso di ascolto del minore delegato dal giudice al CTU, il Curatore Speciale lo assiste, senza necessità di preventiva autorizzazione. Per l'ipotesi di esame clinico del minore, o


del minore con i genitori, da parte del CTU, onde preservare il *setting* adeguato, il Curatore partecipa solo se richiesto dall'Esperto; in ogni caso, qualora ritenga opportuna o necessaria la propria presenza, può farne espressa richiesta motivata. Ove sia chiamato dal CTU per acquisire informazioni sul minore quale "fonte privilegiata" (in quanto, ad esempio, può riferire circa il sistema delle relazioni familiari, contribuire all'individuazione dell'interesse del minore o fornire altre informazioni di rilievo), il Curatore speciale presta la massima collaborazione, costituendo detto colloquio un incombente "ordinario" di espletamento della CTU, in contraddittorio con i CTP;


18. il Curatore Speciale del minore, laddove l'Autorità Giudiziaria procedente gli attribuisca o intenda attribuirgli poteri di rappresentanza anche sostanziale, si attiva affinché detti poteri siano in concreto individuati, temporanei e finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi che il giudice avrà cura di indicare nel proprio provvedimento;

19. il Curatore Speciale del minore garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento, salvo che per


effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.

Maggio 2022

  
Avv. MariaGrazia Monegat

  
Avv. Giuliana Martinelli

Responsabili Settore Civile U.N.C.M

  
Avv. Silvia Veronesi

  
Avv. Manuela Toma

Responsabili Settore Internazionale U.N.C.M

Responsabili Settore Internazionale U.N.C.M

Presidente UNCM

Avv. Grazia Ofelia Cesaro



\*Aggiornamento a cura di Maria Cristina Canziani, Grazia Cesaro, Erminia Contini, Laura Dutto, Giuliana Martinelli, MariaGrazia Monegat, Manuela Toma, Silvia Veronesi.

\*\*\**(Revisione approvata all'unanimità dei presenti all'assemblea dei soci dell'UNCM, tenutasi in seconda convocazione in data 21 maggio 2022 a Milano)*